Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V

Fasc. [34.43.01/208.79.1/2021]

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS
(va@pec.mase.gov.it)

Oggetto: **[ID: 10891]: Progetto per la realizzazione di un Datacenter in comune di Bornasco - installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt.**

Proponente: Microsoft 4825 Italy S.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006.
Parere tecnico.

e. p.c. *Al* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica di Verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
(ctva@pec.mase.gov.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Monza-Brianza e Pavia
(sabap-mb@pec.mase.gov.it)

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*".

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato "*Ministero della cultura*".

VISTO il d.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", che ha abrogato il d.P.C.M. n. 169 del 2019 a decorrere dal 18/05/2024, fatto salvo quanto previsto all'art. 41, rubricato "*Norme transitorie e abrogazioni*", del medesimo d.P.C.M. n. 57 del 2024.

VISTO il DM-MiC 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*".

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*".

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2025, registrato dalla Corte dei conti il 24 maggio 2025 al n. 1207, con il quale è stato attribuito al dott. Fabrizio Magani l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio.

CONSIDERATO che la Microsoft 4825 Italy S.r.l., con nota acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) con prot. n. 2352 del 08/01/2024, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'intervento indicato in oggetto;

CONSIDERATO che la Direzione generale valutazioni ambientali del MASE, con nota prot. n. 26006 del 12/02/2024, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 5198 del 13/02/2024, ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza, il nominativo del responsabile del procedimento e la pubblicazione della documentazione presentata dalla Società proponente sulla propria piattaforma web;

CONSIDERATO che questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 10004 del 20/03/2024, ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP di formulare il proprio parere endoprocedimentale o le proprie valutazioni in merito alla necessità di acquisire integrazioni documentali, e al Servizio II di questa DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica VIA – VAS del MASE, con nota prot. n. 2077 del 14/02/2025, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 5474 del 17/02/2025, ha trasmesso una richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che la Microsoft 4825 Italy S.r.l., con nota del 03/03/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7586 del 04/03/2025, ha chiesto una sospensione dei termini, pari a 60 giorni, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica VIA – VAS del MASE, con nota prot. n. 3540 del 11/03/2025, acquisita in pari data agli atti della Scrivente con prot. n. 8591, ha comunicato di non opporsi alla concessione della sospensione dei termini richiesta;

CONSIDERATO che la Microsoft 4825 Italy S.r.l., con nota del 22/05/2025, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 18103 del 26/05/2025, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che la DGVA del MASE, con nota n. 107977 del 06/06/2025, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 20004 del 09/06/2025, ha comunicato la pubblicazione delle integrazioni documentali presentate e l'avvio di una nuova consultazione;

CONSIDERATO che questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21189 del 17/06/2025, ha chiesto alla

competente Soprintendenza ABAP di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale tenendo conto di tutta la documentazione pubblicata, inclusa quella integrativa, e al Servizio II di questa Direzione generale di trasmettere il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Monza-Brianza e Pavia, con nota prot. n. 22557 del 20/08/2025, acquisita in pari data agli atti di questo Ufficio con prot. n. 30426, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che il Servizio II di questa DG ABAP, con nota prot. n. 30451 del 20/08/2025, esaminate le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica VIA – VAS del MASE, con nota prot. n. 12432 del 25/08/2025, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 30896 del 26/08/2025, ha richiesto l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza di Livello II;

CONSIDERATO che la DGVA del MASE, con nota prot. n. 247268 del 30/12/2025, acquisita in pari data agli atti della Scrivente con prot. n. 47696, ha comunicato la pubblicazione della documentazione integrativa inerente la VINCA di Livello II;

CONSIDERATO che la DGVA del MASE, con nota prot. n. 166855 del 04/08/2026, acquisita in pari data agli atti della Scrivente con prot. n. 29558, ha trasmesso il parere della CTVA n. 185 del 15/06/2026 e lo schema di Decreto di compatibilità ambientale, con la richiesta di rendere il concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

PREMESSO che il progetto in argomento riguarda la realizzazione della seconda fase, denominata MIL06, di un campus di Data Center ubicato nel Comune di Bornasco, nella Provincia di Pavia, a sud-ovest del centro abitato e in prossimità della S.P. 205.
L'area d'intervento, come dichiarato dal Proponente, è oggetto di un Piano Attuativo (PA), conforme al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Bornasco, che prevede la realizzazione di un campus di Data Center composto da due edifici principali, oltre alle istallazioni accessorie.
La prima fase, denominata MIL05 e corrispondente alla costruzione dell'edificio sud, è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, conclusasi con decreto direttoriale di esclusione dalla VIA n. 335 del 20/07/2023.
La seconda fase, MIL06, oggetto della procedura in esame, prevede il completamento del campus con la realizzazione del secondo edificio a nord, oltre alla realizzazione di servizi accessori e aree pavimentate.
Il lotto interessato è individuato al Foglio n. 143 del catasto terreni del Comune di Bornasco, particelle nn. 31, 32, 370 e 372, per una superficie complessiva pari a 165.351 mq.

Localizzazione del sito e inquadramento dell'area (Elaborato – Sintesi non tecnica)

Il progetto MIL06 prevede la realizzazione di:

- Area Server: qui saranno installati i dispositivi IT e i server, i sistemi di alimentazione e di raffreddamento e un'area tecnica nella fascia centrale contenente i locali batterie e i quadri elettrici;
- Area Amministrativa e aree carico/scarico e deposito: l'edificio che ospita gli uffici, posizionato sul lato Ovest dell'edificio e di minori dimensioni, sarà adibito principalmente ad uffici. Sulla copertura dell'edificio di amministrazione saranno installati pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Aree Esterne Pavimentate: esternamente all'edificio in direzione nord e sud dell'Area Server saranno collocati tutti gli impianti di generazione di emergenza. Un impianto per il trattamento dell'acqua sarà posizionato a sud dell'edificio MIL05.

Il Data Center MIL06 sarà composto da due corpi di fabbrica adiacenti, ma indipendenti dal punto di vista strutturale, e avrà un'altezza massima di 12 m.

L'ambito di trasformazione ATP1, come illustrato nella "Relazione Paesaggistica", prevede quanto segue:

- l'impianto è l'estensione a tutti gli effetti del polo produttivo esistente;
- il piano prevede l'allargamento e la riqualificazione di Via Rimembranze e Via dei Pioppi;

Le norme dell'ambito, con particolare riguardo al contesto ambientale e paesaggistico, prevedono nello specifico:

- la compatibilità dell'intervento con il contesto eco-paesistico di riferimento, e degli eventuali elementi significativi presenti. Con particolare riferimento alla continuità dei sistemi e degli elementi del reticolo irriguo;
- una elevata qualità progettuale, per un corretto inserimento ambientale e paesaggistico, mediante opportune scelte tipologiche, che tendano a mitigare, in maniera concreta, gli impatti degli edifici produttivi, che non potranno avere fronti continui di lunghezza superiore a 40 m, che prevede finiture con inserimento di pannelli verticali inerbati nelle facciate degli edifici destinati ad uffici e coperture rivestite con vegetazione nei locali ausiliari. La progettazione dei parcheggi e degli spazi liberi dovrà prevedere una mitigazione dell'impatto, mediante alberature di contorno. I parcheggi privati saranno inoltre dotati di pergolati per permettere l'accrescimento di piante rampicanti autoctone indispensabili per l'ombreggiamento e per la riduzione dell'isola di calore oltre alla loro funzione di mascheramento e mitigazione. La pavimentazione delle stesse aree sarà realizzata, dove possibile, con masselli autobloccanti del tipo "greenbloc", permettendo l'inerbimento dei parcheggi.

Rendering dell'intervento complessivo (Elaborato – Relazione Paesaggistica)

Analisi dei principali impatti dell'intervento sul Patrimonio Culturale e Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Beni paesaggistici
L'area di intervento non è sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004.
Tuttavia, a sud si rileva la presenza dell'area del "Parco (Barco) Visconteo nei comuni di Borgarello (PV), Giussago (PV), Pavia e San Genesio ed Uniti (PV)", tutelato come ambito di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 lettere c, d del D.Lgs. 42/2004 (D.M. del 03/08/2018; G. U. 198; SIBA 528).

Beni architettonici
A est dell'area oggetto di intervento (a circa 500 m), nella frazione di Cascina Settimo del Comune di Bornasco, è presente l'immobile storico denominato "Castello Barbavara", architettura fortificata il cui impianto risale al XIV secolo, di proprietà privata. L'immobile è catalogato tra le architetture storiche SIRBeC (Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia), link: https://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/1A130-00028/);

Beni archeologici
L'area dell'intervento non risulta sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004, né risulta segnalata come areale a rischio archeologico nel PTCP della Provincia di Pavia e nel PGT del Comune di Bornasco.

CONSIDERATO che, in merito agli **aspetti paesaggistici**, l'intervento ricade in un ambito agricolo caratterizzato dalla trama dei coltivi, dai filari alberati e da un fitto reticolo di canali e di rogge che contraddistinguono il paesaggio agrario della bassa pianura pavese;

CONSIDERATO che il territorio circostante non presenta altri insediamenti industriali/produttivi, ad eccezione della Fornace Pelli posta a sud dell'intervento;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, in un ambito così contraddistinto, contribuisce alla frammentazione del paesaggio agricolo e all'alterazione delle visuali sulla campagna circostante;

CONSIDERATO che, a mitigazione dell'impatto dell'intervento sul contesto paesaggistico di riferimento, il progetto prevede: lungo i confini a nord, est e ovest del sito una fascia di mitigazione profonda 12 metri composta da alberi (altezza minima 4 metri) e arbusti autoctoni disposti in modo da creare una barriera visiva fitta verso l'esterno. Sul lato ovest, in corrispondenza della fascia di rispetto del cimitero di Zeccone, una fascia profonda 25 m.
Ad integrazione degli interventi di inverdimento, per le facciate degli edifici sono stati previsti pannelli a verde con reticolati per la crescita di vegetazione, e per le aree destinate a parcheggio pergolati con piante rampicanti;

CONSIDERATO che il Proponente negli elaborati presentati (*IT-MIL05-A-X-01-Relazione Agronomica*, *IT-MIL05-MIL06-Integrazione a Relazione Agronomica*, *IT-MIL05-A-X-03-Planimetria*, *IT-MIL05-A-X-04-Sezioni*, *IT-MIL05-A-X-05-Terrazza*, *IT-MIL05-A-X-06-Specifiche*, *MIL06-A-X-03-Progetto piantumazioni – Planimetria*), ha illustrato le specie previste per ogni fascia di verde:

- la fascia di mitigazione lungo i confini nord ed est è composta principalmente da alberi di frassino e cerro. Al momento dell'impianto gli alberi avranno un'altezza minima di 4 m e raggiungeranno rispettivamente un'altezza di circa 10 e 30/35 m a maturità assunta, stimata dopo i 30 anni;
- la fascia di mitigazione lungo il confine ovest è composta principalmente da alberi di frassino e farnie. Al momento dell'impianto gli alberi avranno un'altezza min. di 4 m e raggiungeranno rispettivamente un'altezza di circa 10 e 25/40 m a maturità assunta, stimata dopo i 30 anni;
- il consolidamento della precedente fascia con uno spazio di verde attrezzato di valore ecologico in corrispondenza alla fascia di salvaguardia cimiteriale del comune di Zeccone, ubicata a nord-ovest del sito, è composto principalmente da alberi di farnie, carpino nero e frassino. Al momento dell'impianto gli alberi avranno un'altezza min. di 4 m e raggiungeranno rispettivamente un'altezza di circa 10, 15/20 e 25/40 m a maturità assunta, stimata dopo i 30 anni;

CONSIDERATO che, in ragione della rilevanza del contesto agricolo e dell'entità della trasformazione, il progetto delle opere a verde deve garantire la mitigazione dell'intervento senza limitarsi ad introdursi nel territorio come una barriera visiva ma diventando, in accordo con i suoi caratteri tradizionali, esso stesso un elemento caratterizzante del paesaggio;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal Proponente adotta ai diversi margini del comparto configurazioni a verde eterogenee, risultando in parte carente di un disegno unitario, e che pertanto si ritiene necessario un suo perfezionamento affinché le opere si inseriscano in modo più armonico e coerente nel contesto paesaggistico di riferimento;

CONSIDERATO che, in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 25 comma 2-*quinquies* del D.Lgs. 152/2006, l'intervento non è soggetto all'acquisizione della suddetta autorizzazione in quanto localizzato al di fuori delle aree sottoposte a tutela;

CONSIDERATO che, in merito agli **aspetti di tutela archeologica**, la Soprintendenza ABAP territorialmente competente, nonostante la mancata trasmissione del documento di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico, ha rappresentato di disporre degli elementi necessari per la formulazione delle valutazioni di competenza, qui di seguito riportate.
"Considerato che in relazione all'intervento in oggetto si ravvisa un rischio archeologico basso;
questa Soprintendenza non richiede l'attivazione della procedura di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico ed esprime parere di massima favorevole all'esecuzione delle opere in oggetto, a condizione che la Ditta appaltatrice dei lavori sia richiamata all'osservanza del disposto dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di rinvenimenti fortuiti (manufatti, strutture, stratificazioni), che dovranno essere immediatamente segnalati a questo Ufficio per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni contemplate dal medesimo D. Lgs. e dall'art. 733 del Codice penale.
Eventuali presenze strutturali e/o stratigrafiche dovranno essere scavate con metodo stratigrafico e adeguatamente documentate da Ditta specializzata in ricerche archeologiche, ai sensi dell'art. 9bis del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., sotto la direzione scientifica di questo Ufficio, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
questo Ufficio si riserva nel caso la facoltà di richiedere ampliamenti/approfondimenti dello scavo al fine di una migliore comprensione e documentazione di quanto emerso.
Si chiede di essere informati con congruo anticipo dell'inizio dei lavori, al fine di programmare eventuali sopralluoghi di personale di questo Ufficio o da esso delegato";

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale ABAP, viste le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP, ha rappresentato quanto segue:
"Considerato che il progetto in esame non interferisce direttamente con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004 né identificate come a rischio archeologico negli strumenti di pianificazione territoriale;
Considerato che, pur rilevando l'assenza della documentazione prodromica prevista dall'art. 1, c. 2, dell'All.I.8 al D.Lgs. 36/2023, la Soprintendenza, sulla base dei dati in proprio possesso, ravvisa un rischio archeologico basso;
Ritenuto che il quadro delineato non presenti criticità sotto il profilo della tutela archeologica;
si ritiene il progetto compatibile con la tutela archeologica, fermo restando il disposto dell'art. 90 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. in caso di eventuali rinvenimenti fortuiti, che andranno immediatamente segnalati all'Ufficio territoriale per gli interventi conseguenti.
Al riguardo, si specifica che eventuali strutture e/o stratigrafie dovranno essere scavate con metodo stratigrafico e adeguatamente documentate da ditta specializzata in ricerche archeologiche operante sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, che potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali.
Il Proponente avrà cura di informare la Soprintendenza dell'inizio dei lavori con congruo anticipo, al fine di programmare eventuali sopralluoghi".

Questa Direzione generale ABAP

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;

VERIFICATI i potenziali impatti che l'opera in oggetto potrebbe determinare sui beni culturali e sul paesaggio come esplicitati nel presente parere;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza ABAP per le province di Monza-Brianza e Pavia nel proprio parere endoprocedimentale e dal Servizio II di questa DG ABAP nel proprio contributo istruttorio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Microsoft 4825 Italy S.r.l. per il "**Progetto per la realizzazione di un Datacenter in comune di Bornasco -**

installazione di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza complessiva superiore a 150 MWt", subordinato al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

A. Per gli aspetti di tutela paesaggistica

1. Dovrà essere prodotto un approfondimento progettuale relativo alle opere di mitigazione, che dovranno avere reale ed effettiva efficacia diventando un elemento caratterizzante del paesaggio, coerente con i suoi caratteri agricoli tradizionali. Per quanto possibile, dovrà essere prevista la messa a dimora di esemplari a pronto effetto che si configuri come efficace strumento di riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici generati, già a partire dalla fase di cantiere.

2. Dovrà essere assicurata la manutenzione ordinaria della vegetazione (cure colturali per assicurarne l'attecchimento e la rapida crescita) con monitoraggio di verifica e prevenzione di eventuali fallanze. Gli esiti delle attività dovranno essere documentati mediante apposite relazioni corredate da documentazione fotografica.

Numero condizione:	**A1**
Ambito di applicazione:	Aspetti progettuali componenti / paesaggio e beni culturali
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	**ANTE OPERAM** Progettazione esecutiva
Verifica di ottemperanza – Ente vigilante:	MiC – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia

Numero condizione:	**A2**
Ambito di applicazione:	Aspetti progettuali componenti / paesaggio e beni culturali
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:	**POST-OPERAM** Fase di esercizio
Verifica di ottemperanza – Ente vigilante:	MiC – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Monza-Brianza e Pavia

In merito agli aspetti di tutela archeologica, in accordo con quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004, in caso di rinvenimenti fortuiti (manufatti, strutture, stratificazioni), questi dovranno essere immediatamente segnalati alla Soprintendenza territorialmente competente, ai fini dell'adozione degli interventi e delle determinazioni di competenza. Si precisa, inoltre, che eventuali strutture e/o stratificazioni dovranno essere scavate con metodo stratigrafico e adeguatamente documentate da Ditta specializzata in ricerche archeologiche sotto la direzione scientifica della suddetta Soprintendenza ABAP.

La Responsabile dell'istruttoria
arch. Sara Priolo

La Dirigente del Servizio V
arch. Isabella FERA

isabella fera
MINISTERO DELLA CULTURA
26.08.2026 08:23:03 GMT+02:00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio MAGANI

FABRIZIO MAGANI
MINISTERO DELLA CULTURA
26.08.2026 12:29:58 GMT+02:00

MINISTERO DELLA CULTURA